

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico), derivata in Comune di Sagliano Micca (BI), dal torrente Cervo mediante la Roggia Molinaria e dal Rio Morezza, assentita a LUCRUN Societa' a Responsabilita' Limitata con D.D. n. 54 del 20.01.2026. PRAT. 364BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 20.01.2026

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la società "LUCRUN S.r.l." - codice fiscale 02522420021 - con sede legale in Sagliano Micca (BI) - via G. Mazzini n° 15 e sede operativa in via Amendola n° 12, titolare della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita con D.D. 10 giugno 2013 n° 1.037 e ss.mm.ii. per poter derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1.000 e una portata media annua di litri al secondo 500 dal Rio Morezza, in Comune di Sagliano Micca (BI), ad uso Energetico (produzione sul salto utile di metri 5,00 di una potenza nominale media di Kw. 24,50) con obbligo di restituzione integrale nel canale di carico di altra derivazione d'acqua a valle, sempre in Comune di Sagliano Micca (BI);

Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e alle condizioni contenuti nel disciplinare principale n° 2.390 di repertorio, sottoscritto dall'allora legale rappresentante della Società concessionaria in data 02 maggio 2013, fatte salve le modifiche e integrazioni contenute in apposito e specifico disciplinare aggiuntivo in corso di approvazione con il presente provvedimento;

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 22 dicembre 2025

dall'Amministratore Unico della Società LUCRUN S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire, in conformità all'art. 27 - comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società LUCRUN S.r.l. - codice fiscale 02522420021 - con sede in Sagliano Micca (BI) - via G. Mazzini n° 15 - specifica variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua superficiale in origine assentita con D.D. 10 giugno 2013 n° 1.037 e ss.mm.ii., allo scopo di continuare a derivare, tramite couso delle opere di ritenuta poste sul torrente Cervo in Comune di Sagliano Micca (Roggia Molinaria) aventi capienza massima di prelievo pari a litri al secondo 1.195 e tramite propria opera di presa posta sul rio Morezza, una portata massima istantanea di litri al secondo 1.000 e una portata media annua di litri al secondo 500 d'acqua, ad uso Energetico (idroelettrico), ovvero per produrre, sul salto utile di metri 5,00 una potenza nominale media di Kw. 24,50 da trasformarsi in energia elettrica, con obbligo di restituzione integrale nel canale di carico di altra derivazione di valle, posta sempre in territorio del Comune di Sagliano Micca (BI);

Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - comma 3 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., la variante sostanziale alla concessione di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 09 giugno 2043, data di scadenza della concessione stessa, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare aggiuntivo sottoscritto in data 22 dicembre 2025 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.432 di Rep. del 22 dicembre 2025

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Strona e del rio Beran in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI